



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario	Presidente
dr. Andrea Liberati	Consigliere
dr. Giuseppe Vella	Referendario (relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nei giudizi di responsabilità amministrativa, riuniti ai sensi dell’art. 84 del c.g.c., iscritti ai nn. **23478 e 23487** del registro di segreteria, promossi dalla Procura regionale, con atti di citazione depositati, rispettivamente, in date 25 luglio 2023 e 7 settembre 2023, ritualmente notificati, nei confronti di:

	, difeso dall'avv. Alessandra Amatucci (c.f. MTCLSN77P49H769Z)	
	del foro di Ascoli Piceno, pec: avv.alessandraamatucci@pec.giuffre.it,	
	ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, in Spinetoli	
	(AP), via Cesare Pavese, n. 5;	
	VISTI gli atti di citazione;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITI nella pubblica udienza del 19 marzo 2024, con l'assistenza del	
	segretario dr. Matteo Quattrini, il relatore dr. Giuseppe Vella, il	
	Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri, l'avv.	
	_____ e l'avv. Alessandra	
	Amatucci per _____.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 25 luglio 2023,	
	ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi	
	dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la	
	Procura regionale ha convenuto in giudizio _____	
	qualità di _____ i	
	_____ l	
	_____, al fine di ottenerne la	
	condanna al risarcimento dei danni subiti dal suddetto Ente, per un	
	importo complessivo di € 184.363,80, a causa della mancata	
	riscossione coattiva della TARSU (Tassa per la Raccolta dei Rifiuti	
	Solidi Urbani) per le annualità 2011 e 2012 nonché per la spesa	
	sostenuta dal Comune per l'onorario corrisposto ad un consulente	
	2	

legale, che era stato incaricato di redigere un parere “pro veritate” su tale materia.

II. Nell’atto di citazione si evidenzia che con nota del 10/4/2019, acquisita al prot. n. 1392/2019, il Segretario del Comune di _____, aveva segnalato alla Procura di essere venuto a conoscenza della mancata emissione dei ruoli per la riscossione coattiva della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (di seguito, per brevità, anche “TARSU”) per le annualità 2011 e 2012.

Dalla documentazione acquisita il P.M. desumeva che:
a partire dall'anno 2000, la riscossione sia spontanea che coattiva dei tributi locali per i Comuni della Provincia di _____, ivi incluso quello di _____, era stata demandata alla concessionaria pubblica “Equitalia Centro s.p.a.”;
con delibera n. 119 del 19/11/2010, avente ad oggetto “Riscossione diretta della Tassa Rifiuti Solidi Urbani - atto d’indirizzo”, la Giunta comunale disponeva, a partire dall'anno 2011, la gestione diretta, da parte dall'Ufficio Tributi dell’Ente, della sola riscossione “spontanea” della TARSU, conferendo contestualmente alla dirigente dell’Area Economico- Finanziaria, _____ il “mandato per procedere alla diversificazione della riscossione della tassa rifiuti per l’anno 2011, prevedendo forme di riscossione che consentano di acquisire con maggiore celerità e certezza le risorse finanziarie anticipate dall’Ente per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

pertanto, con determinazione dirigenziale n. 18/442 del 23/11/2010 veniva affidato alle Poste Italiane s.p.a. (di seguito, per brevità, anche

trasmissione al concessionario dei ruoli occorrenti per procedere alla riscossione coattiva di tale tributo.

Infatti, sebbene l'Ufficio avesse correttamente inviato ai contribuenti gli avvisi di pagamento della TARSU per le annualità 2011/2017 (ai fini della riscossione spontanea), non aveva, tuttavia, curato la successiva fase di riscossione coattiva nei confronti dei soggetti rimasti morosi.

In pratica, non risultava essere stato emesso alcun ruolo e, quindi, non era stato inviato alcun elenco dei soggetti morosi al concessionario, che, in base alla convenzione stipulata con il Comune, avrebbe dovuto provvedere alla riscossione coattiva.

Orbene, mentre per i ruoli delle annualità dal 2013 al 2017 si riteneva che vi sarebbero state ancora le condizioni per completare la procedura di riscossione, invece, per gli anni antecedenti l'Ufficio Tributi comunicava il definitivo mancato introito delle seguenti somme: € 97.252,00 per l'anno 2011 ed € 89.329,00 per l'anno 2012.

Al fine di ottenere maggiori delucidazioni sul quadro normativo di riferimento e, dunque, di valutare se vi fossero ancora possibilità di procedere alla riscossione coattiva della TARSU anche per tali annualità pregresse, il Comune riteneva opportuno chiedere un parere “pro veritate” all’avv. _____, esperto in materia tributaria.

In data 27/8/2018 l'avv. _____ esprimeva un parere secondo cui:

“Non paiono esserci dubbi sul fatto che il Comune sia decaduto dal potere di riscuotere la TARSU relativa a dette annualità. D’altro canto, in relazione

alle annualità 2011 e 2012, anche volendo ritenere applicabile la novella normativa di cui alla Legge Finanziaria per il 2007, la quale, com'è noto, prevede un termine di cinque anni per l'invio di un avviso di accertamento (anche in caso di omessi versamenti), sarebbero, comunque, decorsi i termini per agire. Pertanto, un'eventuale azione del Comune, volta a riscuotere tramite ruoli i tributi in oggetto, presterebbe il fianco a vari profili d'illegittimità, laddove i destinatari decidessero di percorrere le vie giudiziarie (i.e. ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale)".

IV. Ricevuta la "notitia damni", la Procura effettuava ulteriori indagini, anche mediante delega alla Guardia di Finanza, e, quindi, provvedeva a notificare un invito a dedurre alla rag. _____,

contestando alla medesima, in qualità di dirigente dell'Area Economico- Finanziaria del Comune di _____ sino al 31/1/2018 (data di collocamento in quiescenza), di aver omesso, con negligenza inescusabile, di provvedere alla prosecuzione, in via coattiva, dell'attività di riscossione della TARSU per gli anni 2011 e 2012, determinando così sia la decadenza che la prescrizione dei relativi crediti tributari del Comune, con conseguente danno per l'Ente pari a complessivi € 95.167,20 per l'anno 2011 ed a complessivi € 87.293,40 per l'anno 2012.

Ad avviso della Procura, le deduzioni fornite dalla _____ non consentivano il superamento degli addebiti mossi a suo carico, pur rivelandosi utili per effettuare ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento alla posizione di un altro funzionario in servizio presso l'Ufficio Tributi, ossia il rag _____.

Pertanto, la Procura emetteva atto di citazione, depositato in data 25/7/2023, nei confronti di _____, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal Comune di _____, derivanti dalla mancata riscossione coattiva della TARSU per gli anni 2011 e 2012 nonché dalla spesa di € 1.903,20, che era stata sostenuta dall'Ente per l'onorario corrisposto al legale _____.

In particolare, va sottolineato che la Procura, dopo: aver riferito (v. pagg. 2-4 e 15 dell'atto di citazione) che nel Comune di _____ la riscossione coattiva della TARSU per le annualità 2011 e 2012 risultava essere stata affidata, per effetto della delibera di Giunta n. 119 del 19/11/2010, oggetto di proroga mediante successiva delibera n. 21 del 7/2/2013, al concessionario pubblico "Equitalia Centro s.p.a."; aver rilevato (v. pagg. 14-15 dell'atto di citazione) che, in tale contesto, l'Ufficio Tributi avrebbe dovuto avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite "ruolo", affidando i carichi della TARSU non riscossi al concessionario pubblico, in virtù della convenzione stipulata e prorogata nonché in base all'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, il quale dispone che "il ruolo va formato e consegnato al concessionario incaricato della riscossione coattiva, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo";

aver evidenziato (pag. 15 della citazione) che, in tale contesto, il termine di decadenza per la riscossione coattiva sarebbe spirato il 31

dicembre 2012, relativamente alla TARSU dell'anno 2011, e il 31 dicembre 2013, relativamente alla TARSU dell'anno 2012;

ha sostenuto (v. pagg. 16-20 dell'atto di citazione nei confronti della _____; pagg. 18-20 dell'atto di citazione nei confronti del _____.) che l'Ufficio Tributi (nell'ambito del quale operavano, sebbene con mansioni diverse, sia la _____ che il _____ avrebbe potuto decidere autonomamente di effettuare la riscossione coattiva anche in forma "diretta", ossia senza più avvalersi del concessionario pubblico (Equitalia Centro s.p.a., con cui l'Amministrazione comunale aveva stipulato formale convenzione), utilizzando altri strumenti astrattamente previsti dalla normativa, quali: la notifica ai debitori di appositi avvisi di accertamento, di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, ai quali far seguire, in caso di persistenti inadempienze, la notifica di titoli esecutivi (ingiunzioni o cartelle); la notifica immediata di ingiunzioni fiscali, di cui al R.D. n. 639/1910.

Secondo la Procura, operando in tal modo (ossia decidendo autonomamente di avvalersi di strumenti di riscossione coattiva diversi da quello tramite “ruoli”, da predisporre e consegnare al concessionario pubblico “Equitalia Centro s.p.a.”, come previsto dalla convenzione stipulata e prorogata in attuazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 119 del 19/11/2010 e n. 21 del 7/2/2013), l’Ufficio Tributi (in cui operavano la _____ e il _____) avrebbe potuto fruire dell’applicazione di termini di decadenza (nonché, conseguentemente, di prescrizione) per la riscossione coattiva della

	TARSU per le annualità 2011 e 2012 assai più lunghi di quello stabilito	
	dall'art. 72 del D.L.gs. n. 507/1993 per la riscossione tramite ruoli	
	affidati al concessionario pubblico.	
	V. Dopo rituale notifica dell'invito a dedurre, con atto di citazione	
	depositato in segreteria in data 7/9/2023 la Procura ha convenuto in	
	giudizio anche _____, in qualità di "responsabile del	
	procedimento" presso il Servizio Tributi del Comune _____,	
	_____, al fine di ottenerne la condanna (sempre in relazione ai	
	medesimi fatti sopra illustrati) al risarcimento dei danni subiti dal	
	Comune, per il minore importo di € 18.436,38.	
	Infatti, sulla base delle dichiarazioni rese dall'_____ in sede di	
	deduzioni e di audizione personale, in cui si individuava il	
	quale "responsabile del procedimento" presso il Servizio Tributi, la	
	Procura aveva eseguito ulteriori indagini, acquisendo	
	documentazione dalla _____ che aveva	
	fornito consulenza all'Ufficio Tributi, e procedendo alle audizioni	
	della Segretaria comunale, _____, della dott.ssa _____,	
	legale rappresentante della _____, dell'ing. _____, in qualità di	
	Sindaco e di responsabile "ad interim" del Servizio Tributi, dopo il	
	collocamento in quiescenza della _____ e dell'avv. _____,	
	assessore al Bilancio e alle Finanze.	
	A seguito di tali approfondimenti istruttori, la Procura ravvisava, oltre	
	alla responsabilità preponderante della _____, anche quella del	
	_____, il quale, sia pure con minore incidenza causale, aveva	
	contribuito al verificarsi del danno derivato dal mancato introito della	
	9	

TARSU per le annualità 2011 e 2012.

In fatti, secondo la Procura, anche il _____ non s'era attivato per provvedere alla riscossione coattiva per le annualità 2011 e 2012 ed, inoltre, aveva trascurato di verificare la situazione di tale tributo anche successivamente, sia in prossimità del passaggio di consegne, a seguito del collocamento in quiescenza dell'_____, avvenuto il 31/1/2018, sia nel periodo di tempo intercorrente tra la cessazione dal servizio della _____ ed il 6/5/2018 (per l'ipotesi, ritenuta non plausibile dalla stessa Procura, di validità dei solleciti di pagamento, che erano stati inviati dall'Ufficio Tributi ai soggetti morosi in data 6/5/2013).

Ad avviso della Procura, infatti, qualora i. si fosse, almeno in tale ultimo periodo, attivato per verificare la situazione della riscossione coattiva della TARSU per gli anni in questione, il Comune avrebbe potuto avere ancora qualche residua possibilità di recuperare quanto ad esso dovuto.

Pertanto, il protrarsi dell'inerzia anche in tale fase avrebbe contribuito al maturarsi della prescrizione dei crediti, compromettendo definitivamente le residue ed ipotetiche possibilità di riscuotere la TAR SU riferita alle annualità 2011 e 2012.

Alla luce di tali considerazioni, ribadita la responsabilità amministrativa preponderante in capo alla rag. _____, la Procura ha individuato la quota di danno ascrivibile alla condotta negligente del rag. _____ in € 18.436,38, pari al 10% dell'importo complessivo di € 184.363,80.

Considerate le evidenti ragioni di connessione oggettiva tra il giudizio già promosso a carico della _____ e quello instaurato nei confronti del _____ la Procura ha chiesto la riunione dei due procedimenti, ai sensi dell'art. 84 del c.g.c.

* * * * *

VI. Con memoria depositata in data 16 febbraio 2024 (DAeD n.45951), si è costituita in giudizio la _____, eccependo quanto segue.

VI.1 Sulla correttezza della procedura di riscossione da lei seguita.

In proposito, la _____, dopo aver rammentato che la riscossione "spontanea" della TARSU per le annualità 2011 e 2012 veniva gestita direttamente dal Comune, tramite Poste Italiane, ha riferito che:

"Ricevute le liste di carico, le Poste avevano proceduto alla riscossione, mediante stampa e notificazione degli avvisi bonari, predisposti dall'Ente, ai contribuenti; tali avvisi contenevano le indicazioni delle somme dovute, delle superfici degli immobili oggetto di tassazione e delle tariffe al metro quadrato, stabilite dal Consiglio comunale, nonché delle scadenze delle singole rate di pagamento. Una volta incassati da Poste Italiane (sul conto corrente dedicato) i versamenti spontanei eseguiti dai contribuenti ed aver riscontrato – mediante un confronto tra liste di carico e pagamenti ricevuti – la presenza di contribuenti morosi, l'Ufficio si era attivato ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006.

Infatti – a prescindere dalla loro denominazione ("solleciti" anziché "avvisi motivati"), in quanto la norma non richiede l'utilizzo di formule sacramentali, a pena d'invalidità degli atti – l'Ufficio Tributi in data 6/5/2013 aveva inviato i solleciti (avvisi), di cui all'art. 1, comma 161, della

	<i>L. n. 296/2006, ai contribuenti totalmente o parzialmente morosi, solleciti</i>	
	<i>firmati dall'_____ quale dirigente dell'Area Economico- Finanziaria, e</i>	
	<i>spediti con raccomandata a.r.</i>	
	<i>In ogni sollecito era indicata, quale motivazione, l'omissione totale o parziale</i>	
	<i>del pagamento del tributo dovuto (come già quantificato nel precedente</i>	
	<i>avviso bonario), con specificazione del residuo da versare, ed erano contenute</i>	
	<i>l'intimazione di pagamento, la cui effettuazione avrebbe dovuto essere</i>	
	<i>provata con l'invio dell'attestazione di avvenuto versamento sul conto</i>	
	<i>corrente postale indicato dal Comune, e l'avvertenza che, in mancanza, si</i>	
	<i>sarebbe proceduto al recupero coattivo tramite ingiunzione fiscale, con</i>	
	<i>aggravio di spese".</i>	
	<i>Orbene, secondo l'_____, dato che gli avvisi di cui all'art. 1,</i>	
	<i>comma 161, della legge n. 296/2006 erano stati regolarmente inviati</i>	
	<i>dall'Ente, come dimostrato dalle cartoline di ricevimento delle</i>	
	<i>raccomandate o di compiuta giacenza o d'impossibilità di consegna</i>	
	<i>per irreperibilità del destinatario, il Comune avrebbe interrotto il</i>	
	<i>termine di decadenza previsto da tale norma e contestualmente anche</i>	
	<i>quello di prescrizione.</i>	
	<i>Pertanto, la _____ ha sostenuto che: "L'intera impostazione</i>	
	<i>dell'azione di responsabilità per danno erariale poggia su un'errata</i>	
	<i>interpretazione sia della fattispecie concreta sia delle norme di riferimento, in</i>	
	<i>quanto la Procura ha ritenuto di dover valutare la correttezza delle procedure</i>	
	<i>seguite dall'Ente, facendo riferimento alla disciplina della riscossione</i>	
	<i>mediante ruoli, che, nel caso concreto, non era stata attivata (negli avvisi,</i>	
	<i>infatti, l'Ente si riservava la facoltà di utilizzare lo strumento</i>	
	12	

dell'ingiunzione fiscale).

In tal modo, la Procura ha errato nel verificare l'interruzione del termine di decadenza, interruzione correttamente effettuata dal Comune.

Peraltro, pur ritenendo che il termine di prescrizione della riscossione della TARSU sia quinquennale (ed è l'unico termine residuo, una volta interrotta la decadenza), la Procura non si avvede che detto termine era stato interrotto dai solleciti inviati il 6/5/2013, in quanto dotati di tutti requisiti tipici di un valido atto interruttivo della prescrizione".

VI.2 Maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

In proposito, la ha sostenuto che le date di scadenza del termine di prescrizione andrebbero individuate, rispettivamente, nel 31/12/2016 per la TARSU relativa al 2011 e nel 31/12/2017 per quella relativa all'anno 2012, ragion per cui a quelle date si sarebbe concretizzato, a carico del Comune, il danno da mancata entrata.

Orbene, considerate tali date, secondo la, la notifica dell'invito a dedurre, a lei pervenuta in data 18/10/2022, avrebbe interrotto la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa soltanto per l'annualità 2012 e non anche per quella 2011.

Inoltre, secondo la: "Nell'ipotesi in cui si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame la disciplina della riscossione coattiva tramite ruoli, come sostenuto dalla Procura (v. pag. 15 della citazione), la decadenza sarebbe maturata il 31/12/2012 per la TARSU relativa all'anno 2011 ed il 31/12/2013 per la TARSU relativa all'anno 2012, con la conseguenza che la notifica dell'invito a dedurre sarebbe intervenuta troppo tardi per interrompere il decorso del termine di prescrizione dell'azione di

responsabilità amministrativa anche relativamente all'annualità 2012".

VI.3 Sul ruolo svolto dal rag. _____, quale "responsabile del procedimento" nell'ambito dell'Ufficio Tributi.

La _____ ha sostenuto che: "Il rag. _____, inquadrato in categoria C, con determinazione n. 11 del 18/1/2010, emessa dalla _____, in qualità di dirigente dell'Area Economico- Finanziaria, era stato nominato, in attuazione della delibera di G.M. n. 2 del 13/1/2010 (citata nella suddetta determinazione), ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, quale "Responsabile del procedimento" nell'ambito del Servizio Tributi, con attribuzione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, con i compiti di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990".

Pertanto, secondo la _____ il _____ avrebbe dovuto predisporre tutti gli atti relativi al procedimento di riscossione bonaria della TARSU e poi anche quelli inerenti alla riscossione coattiva.

D'altronde, il _____, oltre ad aver ricevuto, nel tempo, adeguata formazione ed aggiornamento professionale, aveva predisposto un progetto- obiettivo, avente ad oggetto "la digitalizzazione di tutti gli atti di accertamento e non di pertinenza dell'Ufficio Tributi e la completa informatizzazione della relativa banca dati, con creazione di schede informatiche per ogni contribuente, progetto terminato nel settembre 2017".

La _____, inoltre, sottolineato che: "Il _____, avente il ruolo di responsabile del procedimento, era anche ufficialmente riconosciuto come interlocutore dagli Organi d'indirizzo politico, tant'è vero che l'ex sindaco

	<i>... , l'ex segretaria comunale ... e l'ex assessore al Bilancio ... :</i>	
	<i>(cfr. verbali di audizione dinanzi alla Procura contabile in data 23/2/2023)</i>	
	<i>hanno riferito che egli era l'interlocutore della Giunta per le questioni relative</i>	
	<i>all'Ufficio Tributi, come confermato anche dal fatto che i dati per la risposta</i>	
	<i>alla richiesta di informazioni, proveniente dalla minoranza consiliare</i>	
	<i>nell'aprile 2018, vennero da lui elaborati e trasmessi al segretario comunale,</i>	
	<i>al sindaco e all'assessore al Bilancio e che proprio a lui, in data 18/4/2018, si</i>	
	<i>rivolse l'assessore al Bilancio ed alle Finanze, affinché l'Ufficio Tributi</i>	
	<i>procedesse, in tempo utile per evitare la prescrizione, all'attivazione delle</i>	
	<i>procedure per la riscossione coattiva della TARSU, che risultava non ancora</i>	
	<i>versata dai contribuenti per le annualità 2011 e 2012, nonostante il sollecito</i>	
	<i>loro inviato nel maggio 2013".</i>	
	VI.4 Insussistenza dei presupposti dell'azione.	
	Secondo la ... nessuna contestazione potrebbe esserle	
	fondatamente mossa, dato che ella: aveva organizzato il Servizio	
	Tributi, assegnando la responsabilità dei procedimenti al ... ,	
	aveva regolarmente predisposto gli atti inerenti alla riscossione	
	spontanea della TARSU, inclusi gli avvisi di cui all'art. 1, comma 161,	
	della L. n. 296/2006; aveva stipulato un contratto di consulenza con la	
	società	
	D'altro canto, "al momento in cui la rag. ... andò in pensione	
	(31/1/2018), non poteva ritenersi scaduto alcun termine; infatti, sia quello di	
	decadenza, di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, sia quello	
	quinquennale di prescrizione erano stati regolarmente interrotti con i solleciti	
	inviati tramite raccomandate a.r. il 6/5/2013 (pervenue ai destinatari tra la	
	15	

fine di giugno e gli inizi di luglio 2013: cfr. elenco delle ricevute allegate).

Per di più, all'epoca del suo collocamento in quiescenza, nell'Ufficio Tributi erano presenti adeguate professionalità (il _____ quale responsabile del procedimento, e la società di consulenza _____), in grado di provvedere alle verifiche, alle istruttorie dei procedimenti ed alla predisposizione di tutti gli atti finalizzati al recupero dei tributi ancora insoluti, stante anche l'informatizzazione della banca dati, completata dal _____ nel settembre 2017, ossia poco prima del pensionamento della _____.

VI.5 Insussistenza della colpa grave.

In proposito, la _____ ha sostenuto di aver agito correttamente. Infatti, "contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura, la _____ aveva operato in conformità alla normativa applicabile per la riscossione nell'ambito del Comune, quella corretta, però, non quella erroneamente indicata dalla Procura. Pertanto, non può ritenersi gravemente negligente la condotta della _____, ma errata è la disciplina normativa presa dalla Procura come parametro di riferimento per valutare la condotta della funzionaria".

VI.6 Insussistenza del nesso causale.

Secondo la _____, la Procura ha erroneamente ravvisato il nesso di causalità tra i comportamenti da lei tenuti e l'asserito danno erariale.

In proposito, la _____ ha sostenuto, da un lato, di essersi attenuta all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, cui era riconducibile la gestione della riscossione della TARSU prescelta dal

	Comune, e, da un altro lato, che la Procura non avrebbe	
	adeguatamente tenuto conto della nomina del _____, quale	
	“responsabile del procedimento” nell’ambito dell’Ufficio Tributi.	
	VI.7 Sulla quantificazione del danno.	
	In proposito, la _____ ha sostenuto che: <i>“L’azione di responsabilità</i>	
	<i>esercitata nei suoi confronti si rivela infondata anche nel quantum,</i>	
	<i>considerato che la somma da risarcire, per cui essa è stata citata in giudizio,</i>	
	<i>non è stata oggetto di verifica né in relazione ai provvedimenti di discarico,</i>	
	<i>emessi a seguito di tardivi pagamenti delle somme oggetto di sollecito, né in</i>	
	<i>relazione alle reversali di cassa attestanti tutti i versamenti eseguiti, né in</i>	
	<i>relazione all’effettiva titolarità o meno, in capo ai soggetti individuati come</i>	
	<i>tenuti al versamento della TARSU, dell’obbligo contributivo, né in relazione,</i>	
	<i>infine, alla sussistenza in vita, al momento in cui si sarebbe dovuto eseguire</i>	
	<i>il recupero coattivo, dei contribuenti intimati”.</i>	
	In ogni caso, <i>“al momento del collocamento in quiescenza dell</i>	
	<i>qualsiasi importo residuale era ancora esigibile”.</i>	
	Conclusivamente, la _____ ha chiesto, in via preliminare, che sia	
	dichiarata prescritta l’azione di responsabilità amministrativa	
	promossa nei suoi confronti; nel merito, che sia respinta la domanda	
	risarcitoria proposta dalla Procura.	
	* * * * *	
	VII. Con memoria depositata in data 28 febbraio 2024 (DAeD n.46849)	
	si è costituito _____, che ha eccepito, in via preliminare, la	
	prescrizione dell’azione di responsabilità promossa a suo carico.	
	VII.1 A tal proposito, il _____ ha sottolineato che, come rilevato	
	17	

dalla Procura, il Comune di _____ aveva scelto di _____

effettuare la riscossione coattiva tramite ruoli, da consegnarsi al concessionario pubblico "Equitalia Centro s.p.a.", incaricato dell'espletamento di tale servizio, mediante stipula di apposita convenzione.

Infatti: “Con deliberazione n. 34 del 18/9/2009 il Consiglio comunale aveva approvato il Regolamento Generale delle Entrate, prevedendo all’art. 18, comma 1, la possibilità della riscossione delle entrate anche mediante c/c postale intestato alla tesoreria.

Successivamente, con atto n. 08 del 26/10/2009, modificato con atto n. 04 del 26/4/2010, il Consiglio comunale aveva provveduto ad adottare il Regolamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), prevedendo all'art. 34, comma 3, che: "La riscossione del tributo può essere effettuata:

a) direttamente dal Comune;

b) da azienda speciale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997".

In seguito, con atto n. 119 del 19/11/2010 la Giunta aveva deliberato la forma di gestione diretta, da parte dell'Ente, soltanto per la riscossione "spontanea" della TARSU ma non per quella coattiva, da effettuarsi a mezzo ruolo, lasciandola alla competenza del Concessionario della Riscossione Nazionale".

Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermato da Cass. civ., Sez. V, ord. n. 14043/2019 (rv. 654005-01) *“In tema di TAR SU, ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione tramite ruolo, opera in via generale il termine di decadenza*

annuale di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, poiché tale sistema non ha subito modifiche per effetto della L. n. 296/2006, riguardante esclusivamente le ipotesi in cui il Comune eserciti la propria potestà accertativa a fronte di omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente”.

Tale orientamento, si precisa nella memoria difensiva, “era già stato affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1503/2016, con la quale aveva risolto i dubbi interpretativi e chiarito che l'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006 ha lasciato immodificata la norma concernente la riscossione a mezzo ruolo, che deve intendersi come ancora disciplinata dall'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993. Secondo i giudici di legittimità, la tesi della "implicita abrogazione del D.Lgs. n. 507/1993, art. 72, per effetto della legislazione sopravvenuta", è dunque errata, poiché l'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006 "riguarda ipotesi di riscossione diversa dal ruolo".

Prosegue la Corte: nei casi in cui un Comune abbia deciso "di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, esso deve sottostare al più breve termine annuale di cui al D.Lgs. n. 507/1993, art. 72, secondo cui la formazione e la consegna del ruolo al concessionario incaricato debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo (...)", e non è possibile "invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dalla Legge Finanziaria n. 269/2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mezzo di titolo esecutivo".

Orientamento che trova conferma anche nella recentissima sentenza del 18/8/2023 n. 2220, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione/Collegio 3, ove si ribadisce che “nei casi in cui un Comune abbia deciso di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo,

esso deve sottostare al più breve termine annuale di decadenza, di cui al D.Lgs. 507/1993, art. 72, secondo cui la formazione e la consegna del ruolo al concessionario debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo (...) e non è possibile invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dalla L. n. 269 del 2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mezzo di titolo esecutivo (cfr. ordinanza n. 14043/2019 della Cassazione)” e ancora “la modifica normativa introdotta con la L. n. 296/2006 non ha inciso sul sistema di riscossione tramite ruolo, a cui continua a trovare applicazione lo stesso D.Lgs. n.507/1993, art. 72, ed è soggetto, pertanto, al termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità, senza che in tal caso sia possibile invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dalla L. n. 269 del 2006 (vedi ordinanza n. 36961/2021, resa dalla Sezione VI-5 della Cassazione)".

Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra, secondo il *„*, trova conferma anche nel parere reso dall’avv.

Pertanto, il *_____* ha affermato che deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità amministrativa, in quanto il relativo *dies a quo* decorreva, per quanto riguarda la mancata emissione dei ruoli TARSU per l’anno 2011, una volta scaduto il termine di decadenza del 31/12/2012, mentre, per quanto riguarda la mancata emissione dei ruoli TARSU per l’anno 2012, una volta scaduto il termine di decadenza del 31/12/2013.

Considerato, dunque, che il danno è scaturito dalla mancata tempestiva emissione dei ruoli, con conseguente decadenza dal potere di riscossione coattiva della TARSU, il termine di prescrizione per

l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa è scaduto, rispettivamente, il 31/12/2017 e il 31/12/2018.

In pratica, alla data di notifica ai _____ dell'invito a dedurre,
avvenuta il 27/3/2023, il termine di prescrizione quinquennale era
ampiamente scaduto.

VII.2 Ferma restando l'eccezione di prescrizione, il _____ ha
sostenuto che: *“Il danno subito dal Comune di _____ è
imputabile esclusivamente all’illegittima condotta tenuta dalla dirigente
dell’Area Economico-Finanziaria, rag. _____ la quale
soltanto aveva il potere e il dovere d’iscrivere nei ruoli i tributi TARSU non
riscossi per gli anni 2011 e 2012, affidandoli al concessionario pubblico
(Equitalia) entro il termine di decadenza di un anno, ai sensi degli artt. 71,
72 e 74, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993”.*

VII.3 In merito alla propria posizione, il ha affermato che, nella qualità di “responsabile del procedimento”, in realtà, “*non aveva il potere di adottare alcun atto a rilevanza esterna né tantomeno finale, per il quale sarebbe stato necessario non soltanto un provvedimento di attribuzione sostanziale dell’istruttoria con annessi strumenti, ma anche l’attribuzione della competenza all’adozione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 4, 1° comma, della L. n. 241/1990, che mancava nel caso de quo*”.

In carenza di tali presupposti, non gli sarebbe stato possibile nemmeno esercitare il potere sostitutivo, che incontra il limite nel principio d'inderogabilità delle competenze.

Il ha, inoltre, riferito che gli era sostanzialmente precluso
 anche di svolgere il ruolo formalmente attribuitogli, dato che, per

	scelta della dirigente _____, l'istruttoria dei procedimenti era	
	stata, di fatto, affidata alla ditta _____	
	In proposito, i. _____ ha evidenziato che: "La _____ in data	
	18/1/2010 nominava quale responsabile del procedimento _____ e	
	due giorni dopo, il 20/1/2010, affidava il servizio tecnico informatico per la	
	predisposizione della banca dati dei tributi locali ICI e TARSU, per il periodo	
	dal 21/1/2010 al 21/1/2011 (e poi anche per gli anni successivi), alla ditta	
	_____.	
	Quest'anomala successione cronologica di provvedimenti, unitamente alla	
	condotta tenuta dalla dirigente _____ nei confronti de. _____, è indice	
	rivelatore del fatto che probabilmente la medesima aveva nominato i.	
	come responsabile del procedimento e, comunque, non come responsabile del	
	provvedimento, allo scopo di precostituirsi un coobbligato, una sorta di	
	assicurazione gratuita per la responsabilità professionale – tentativo,	
	tuttavia, vano, dal momento che essa, oltre a poter avocare a sé la trattazione	
	dei procedimenti, rimaneva, comunque, responsabile di qualsiasi	
	provvedimento finale".	
	D'altro canto, "con l'affidamento alla _____ del compito di "supporto"	
	per la sistemazione "della banca dati tributaria", che altro non era che	
	l'attività di elaborazione, prima, e di verifica e controllo, poi, delle posizioni	
	tributarie, con conseguente emissione degli avvisi di accertamento, fu anche	
	imposto l'acquisto di un software, nel quale furono caricati gli archivi della	
	banca dati comunale, che era stata bonificata, sino ad allora, con il paziente e	
	costante lavoro svolto da _____".	
	Peraltro, la _____ non aveva neppure designato formalmente il	

	come collaboratore da addestrare all'utilizzo di tale procedura	
	e, considerato che il nuovo software era stato installato soltanto presso	
	un server esterno, ubicato nella sede della ditta Sinergie, era, di fatto,	
	precluso allo stesso l'accesso e, dunque, <i>"la possibilità di</i>	
	<i>consultare, di confrontare e di acquisire informazioni utili per l'attività di</i>	
	<i>sportello con i contribuenti"</i> .	
	Puntualizza in merito il che <i>"tale scelta, assolutamente non</i>	
	<i>condivisa dall'odierno deducente, creò un inevitabile disagio organizzativo,</i>	
	<i>in quanto l'Ufficio Tributi dell'Ente non avrebbe avuto più la visione</i>	
	<i>immediata dei dati bonificati e si sarebbe trovato ad utilizzare due distinte</i>	
	<i>procedure, con due distinte banche dati, con l'ulteriore problematica</i>	
	<i>riguardante il passaggio dei dati aggiornati dalla società nel</i>	
	<i>software dei tributi in uso all'Ente"</i> .	
	In pratica, il rivestiva il ruolo di mero esecutore delle decisioni	
	assunte dall' e, dunque, era ben lontano dalla figura del	
	"responsabile del procedimento" e, ancor di più, del provvedimento,	
	così come delineata dalla L. n.241/1990.	
	Per quanto riguarda la fase successiva al pensionamento, avvenuto il	
	31/1/2018, della il ha sostenuto che, <i>"non</i>	
	<i>ricoprendo più nemmeno il ruolo, meramente formale, di responsabile del</i>	
	<i>procedimento, egli non era in condizione di poter svolgere attività ricognitive</i>	
	<i>volte ad evitare decadenze"</i> .	
	D'altro canto, <i>"quando il dirigente di un Servizio va in quiescenza, in</i>	
	<i>assenza di altri dirigenti all'interno dell'Ente, le funzioni di gestione degli</i>	
	<i>Uffici, in attesa che si concluda la procedura di selezione del nuovo</i>	
	23	

	<i>responsabile, devono essere attribuite ad altro soggetto con formale</i>	
	<i>deliberazione/determina degli Organi di vertice; in difetto di tale iter, come</i>	
	<i>nel caso di specie, i. non poteva assumere responsabilità dirette nella</i>	
	<i>vicenda e non potrebbe essergli addebitata alcuna condotta antigiuridica,</i>	
	<i>atteso che non rivestiva più il ruolo di responsabile del procedimento”.</i>	
	Conclusivamente, il . ha chiesto che, in via pregiudiziale, sia	
	dichiarata la prescrizione dell’azione di responsabilità proposta nei	
	suoi confronti e, nel merito, che sia accertata l’assenza di qualsiasi	
	condotta antigiuridica e di colpa grave.	
	* * * * *	
	VIII. All’udienza odierna, dopo l’esposizione dei fatti da parte del	
	Giudice relatore, il Pubblico Ministero si è riportato all’atto di	
	citazione, replicando, altresì, alle varie eccezioni sollevate nelle	
	memorie dei convenuti ed insistendo per la loro condanna al	
	risarcimento dei danni subiti dal Comune di .	
	I difensori comparsi, facendo riferimento alle memorie depositate,	
	hanno illustrato le argomentazioni e le eccezioni nell’interesse dei loro	
	assistiti, chiedendo il rigetto della domanda attorea.	
	Il tutto come da verbale d’udienza.	
	La causa è, quindi, passata in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La Procura ha contestato ai convenuti due	
	poste di danno: la prima derivante dalla mancata riscossione coattiva	
	della TARSU per gli anni 2011 e 2012; la seconda riguardante la spesa	
	24	

	sostenuta dal Comune di _____ per l'incarico	
	conferito all'avv. _____ per la resa di un parere <i>pro-veritate</i> in	
	materia di modalità e di termini di riscossione di tale tributo.	
	2. La progressione logica delle questioni da affrontare, in conformità	
	al sistema delineato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., impone la prioritaria	
	disamina delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di	
	merito e, infine, del merito della fattispecie, fermo restando che	
	l'ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del	
	Giudice, in base a motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e di	
	ragionevolezza (v. Corte Cost. n. 272/2007, nonché Cass., SS.UU.,	
	sent. n. 29/2016).	
	3. Per pregiudizialità logico-giuridica, il Collegio ritiene, dunque, di	
	dover scrutinare l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione	
	di responsabilità amministrativa, che è stata sollevata in ordine alla	
	prima posta di danno (da mancata riscossione coattiva della TARSU	
	per gli anni 2011 e 2012) sia dalla _____ che da _____.	
	In particolare, secondo il _____, il <i>dies a quo</i> del termine di	
	prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità per danno	
	erariale va individuato nel momento in cui il Comune è	
	normativamente decaduto dalla possibilità di riscuotere	
	coattivamente i crediti inerenti alla TARSU per gli anni 2011 e 2012,	
	decadenza che, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, si è	
	verificata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale era	
	dovuto il tributo.	
	Infatti, tale disposizione è applicabile al caso di specie, dato che il	
	25	

	Comune di _____	aveva formalmente scelto di _____
	avvalersi della riscossione coattiva a mezzo ruoli, da consegnarsi al	
	concessionario "Equitalia Centro s.p.a.", appositamente incaricato	
	mediante convenzione.	
	Ha evidenziato, in merito, il _____ che, secondo la consolidata	
	giurisprudenza della Corte di Cassazione, recentemente confermata	
	con ord. della Sez. V^ n. 14043/2019, <i>"In tema di TARSU, ove il Comune</i>	
	<i>si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, opera in via generale il</i>	
	<i>termine di decadenza annuale di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993,</i>	
	<i>poiché tale sistema non ha subito modifiche per effetto della L. n. 296/2006,</i>	
	<i>che ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui il Comune eserciti la</i>	
	<i>propria potestà accertativa a fronte di un'omessa, infedele o incompleta</i>	
	<i>dichiarazione del contribuente"</i> .	
	D'altro canto, secondo la Suprema Corte, la tesi dell'implicita	
	abrogazione dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, per effetto della	
	normativa sopravvenuta, deve ritenersi errata, poiché l'art. 1, comma	
	163, della L. n. 296/2006 <i>"riguarda ipotesi di riscossione diversa dal ruolo"</i> .	
	Pertanto, nel caso in cui un Comune abbia deciso <i>"di avvalersi del</i>	
	<i>sistema di riscossione tramite ruolo, esso deve sottostare al più breve termine</i>	
	<i>annuale di cui al D.Lgs. 507/1993, art. 72, secondo cui la formazione e la</i>	
	<i>consegna del ruolo al concessionario debbono aver luogo entro l'anno</i>	
	<i>successivo a quello per il quale è dovuto il tributo"</i> e non è possibile	
	<i>"invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dalla</i>	
	<i>L. n. 296/2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mezzo di titolo</i>	
	<i>esecutivo"</i> .	
	26	

A conferma di ciò, il _____ ha richiamato ulteriore e recente giurisprudenza (tra cui la sentenza del 18/8/2023 n. 2220, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria) nonchè il parere che era stato reso dall'avv. _____, su richiesta del Comune.

Pertanto, il _____ ha affermato che deve ritenersi prescritta l'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti, dato che il relativo termine quinquennale decorreva, per la TARSU del 2011, dal 31/12/2012 e, per quella del 2012, dal 31/12/2013, con conseguente tardività dell'invito a dedurre che gli è stato notificato in data 27/3/2023.

La medesima eccezione di prescrizione è stata sollevata anche dalla _____, avendo essa ricevuto la notifica dell'invito a dedurre il 18/10/2022 (v. pag. 23 della memoria di costituzione).

4. Il Collegio giudicante reputa che l'eccezione di prescrizione sia fondata.

4.1 In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"* e ciò in coerenza con il disposto dell'art. 2935 c.c., secondo cui *"la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere"* (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. I, sentenze nn. 365/2018 e 8/2019; Sez. II, sentenze nn. 891/2016, 129/2017 e 182/2019; Sez. III, sentenze nn. 542/2015, 303/2017 e

170/2019).

Ove il danno consista in una mancata entrata di natura tributaria, la decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa va individuata, non già nel momento in cui si sarebbe dovuto introitare il tributo, bensì nella data in cui il credito erariale è divenuto non più esigibile per effetto di maturata decadenza o prescrizione e, quindi, il danno da potenziale è divenuto certo ed attuale (*ex multis*, Sez. Sicilia, sent. n. 1044/2014, Sez. Campania, sent. n. 866/2018).

4.2 Ciò premesso, il Collegio, con riguardo alla fattispecie in esame, osserva quanto segue.

L'art. 36, comma 2, del D.L. n. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008, dispone che: *“La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata: a) con la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'Ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 446/1997; b) con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, di cui all'art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in L. n. 248/2005”*.

La normativa, quindi, prevede la facoltà di provvedere alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di pertinenza degli Enti locali, facendo ricorso alternativamente alla procedura della “ingiunzione fiscale” di cui al R.D. n. 639/1910 oppure a quella tramite ruolo, se la

riscossione coattiva è stata affidata agli agenti della riscossione, di cui
all'art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005.

L'art. 1, commi 161 e ss., della L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che, in ipotesi di mancato adempimento spontaneo del contribuente, l'avviso di accertamento è l'atto da porre alla base del successivo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione), da notificarsi ove persista l'insolvenza.

In particolare, tale disposizione normativa così recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo dev'essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.

Il quadro normativo in materia di riscossione della TARSU lascia, dunque, alla discrezionalità degli Organi d'indirizzo politico dell'Amministrazione interessata la scelta della forma di riscossione coattiva ritenuta più adeguata a soddisfare le esigenze dell'Ente.

Orbene, una volta individuata dall'Amministrazione la soluzione più

confacente alle proprie esigenze organizzative ed alle finalità da perseguire, tale scelta determina la disciplina normativa della riscossione concretamente applicabile in quel determinato Ente, ovviamente sino alla formale adozione di una diversa deliberazione da parte degli Organi titolari delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo.

Pertanto, contrariamente a quanto sembra ipotizzato dalla Procura negli atti di citazione formulati nei confronti della _____ (v. pagg. 16-20) e del _____ (v. pagg. 18-20), nessuna discrezionalità compete alla struttura burocratica nella scelta delle concrete modalità di riscossione, sia spontanea che coattiva, dei tributi, dovendo essa attenersi pedissequamente a quanto disposto dagli Organi sovraordinati, le cui determinazioni non possono essere oggetto, da parte della struttura burocratica, di deroghe assunte in maniera episodica.

Opinando diversamente, si verificherebbe, infatti, una grave violazione, da parte della struttura burocratica, delle norme che prevedono, nell'ambito dei Comuni, una netta distinzione tra le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, di pertinenza degli Organi di vertice (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale), e quelle gestionali, di pertinenza degli Uffici amministrativi.

Peraltro, un'estemporanea modifica delle modalità di riscossione coattiva, che venisse disposta autonomamente dalla struttura burocratica, una volta avvedutasi della maturata decadenza dalla riscossione di un tributo, si porrebbe in palese contrasto anche con i

principi di certezza del diritto e di difesa del contribuente.

In conclusione, sulla base dell'attuale quadro normativo, l'Ufficio Tributi non può scegliere discrezionalmente, di volta in volta, una delle forme di riscossione astrattamente ed alternativamente previste dal legislatore ma deve applicare la modalità di riscossione coattiva che è stata concretamente predeterminata dai competenti Organi d'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, con le relative conseguenze in tema d'individuazione dei termini di decadenza e di prescrizione.

4.3 Ciò premesso, appare dirimente, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata, la verifica del regime di riscossione coattiva della TARSU, che era vigente, per i periodi in questione, nel Comune d.

Orbene, dagli atti del presente giudizio emerge che la soluzione adottata dal Comune era quella della riscossione coattiva a mezzo ruolo, con affidamento dei relativi compiti al concessionario pubblico "Equitalia Centro s.p.a."

Ciò si desume chiaramente:

- dalla deliberazione di Giunta n. 119/2010, che, nel prevedere, a partire dall'anno 2011, la forma di gestione diretta, da parte dell'Ufficio Tributi, della sola "**riscossione spontanea**" della TARSU (attività per l'espletamento della quale tale Ufficio si sarebbe poi avvalso dell'ausilio delle "Poste Italiane s.p.a.", come risulta dalla determinazione dirigenziale n.18/442 del 23/11/2010), richiama

espressamente, con riferimento alla riscossione coattiva, la convenzione in vigore tra il Comune ed "Equitalia Centro s.p.a.", precisando che: *"Dopo la sottoscrizione dell'elenco da parte del funzionario responsabile, si provvede alla notifica, da parte del concessionario competente per provincia di residenza dei contribuenti, della cartella di pagamento, con aggiunta delle spese di notifica"*;

- dalla deliberazione della Giunta comunale n. 21/2013 del 7/2/2013, che, nel prorogare la convenzione in vigore con "Equitalia Centro s.p.a.", evidenzia che: "L'Ente ha gestito la riscossione delle entrate tributarie relative all'IMU ed alla TARSU, nonché la riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali, mediante la società di riscossione autorizzata per legge "Equitalia Centro s.p.a.", e richiama, altresì, "la delibera di Giunta municipale n. 119/2010, con la quale è stato stabilito di gestire internamente la riscossione ordinaria della TARSU, **lasciando ad Equitalia la gestione della riscossione coattiva**";

- dal parere reso dell'avv. _____ in data 27/8/2018, che
sottolineava, sulla base di quanto riferito dal Comune circa il sistema
di riscossione coattiva vigente per le annualità 2011 e 2012, che: “Non
risulta, pertanto, essere stata completata la procedura di riscossione nei
confronti dei contribuenti morosi, destinatari dei solleciti di pagamento, in
quanto non è stata inviata tempestivamente la relativa minuta del **ruolo al**
concessionario della riscossione Equitalia s.p.a. (ora Agenzia delle
Entrate- Riscossione s.p.a.)”.

Peraltro, la circostanza che il Comune di _____
_____ avesse scelto di provvedere alla riscossione coattiva della TARSU

	tramite ruoli, da affidarsi al concessionario designato, trova ulteriore	
	conferma in quanto si evince dall'atto di citazione della Procura nei	
	confronti della _____ (pagg. 3 e 4), in cui si evidenzia che: "Con	
	la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 7/2/2013, avente ad oggetto la	
	proroga della convenzione con Equitalia Centro s.p.a. per la riscossione	
	coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, si disponeva la	
	proroga sino al 30 giugno 2013 delle convenzioni in essere con Equitalia	
	Centro s.p.a. per la gestione della riscossione coattiva delle entrate	
	tributarie e di quelle patrimoniali di pertinenza del Comune di	
	_____.	
	». Quindi, ferme rimanendo le competenze del Comune al riguardo,	
	Equitalia avrebbe riscosso tutte le somme non pagate in via bonaria,	
	riversando nelle casse comunali le somme introitate".	
	Anche nella citazione nei confronti del _____ la Procura ha	
	evidenziato quanto sopra indicato.	
	Pertanto, acclarato che il Comune di _____ aveva	
	deciso di avvalersi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.L. n.	
	248/2007, convertito in L. n. 31/2008, della procedura di riscossione	
	coattiva della TARSU tramite ruoli, da affidarsi al concessionario	
	incaricato "Equitalia Centro s.p.a.", deve trovare applicazione, per	
	quanto riguarda la relativa decadenza, la disciplina di cui all'art. 72	
	del D.Lgs. n. 507/1993, che, come precisato dalla Corte di Cassazione	
	(v. giurisprudenza sopra richiamata), risulta ancora vigente.	
	Considerato, quindi, che il termine decadenziale per la riscossione	
	coattiva della TARSU era scaduto, per l'annualità 2011, in data	
	31/12/2012 e, per l'annualità 2012, in data 31/12/2013 (non essendo	
	33	

	circostanza che trova conferma, tra altro, nell'evoluzione	
	giurisprudenziale e nelle pronunzie della Corte di Cassazione sopra	
	menzionate.	
	D'altro canto, vanno rammentate anche le diverse tesi elaborate dalla	
	giurisprudenza in ordine all'intervenuta o meno abrogazione dell'art.	
	72 del D.Lgs. n. 507/1993, altra circostanza che, dunque, rendeva	
	necessario un approfondimento da parte dei funzionari dell'Ente in	
	ordine al regime applicabile in tema di riscossione coattiva della	
	TARSU.	
	Il Collegio ritiene, pertanto, che, sotto tale profilo, non siano	
	ravvisabili profili di responsabilità a carico della e del	
	6. Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame e del	
	complessivo esito del giudizio, il Collegio ritiene che le spese	
	processuali possano essere dichiarate integralmente compensate tra le	
	parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	previa riunione, ai sensi dell'art. 84 del c.g.c., dei giudizi di	
	responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 23478 e 23487 del registro	
	di segreteria, definitivamente pronunziando:	
	- in relazione alla prima posta di danno subito dal Comune di	
	, derivante dalla mancata riscossione della	
	TARSU per le annualità 2011 e 2012, dichiara la maturata prescrizione	
	quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, proposta	
	35	

dalla Procura regionale nei confronti di _____ e di _____

;

- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti dei suddetti convenuti, relativamente alla seconda posta di danno (spese sostenute dal Comune per l'acquisizione del parere legale dell'avv. _____);

- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22.04.2024
x Il Preposto
Dott.ssa Tiziana Camaioni
Il funzionario amministrativo
Dott. Matteo Quattrini
(f.to digitalmente)